



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 109 DEL 14 NOVEMBRE 2023

Oggetto: Contenzioso ex Camera di Commercio di Siracusa, Enel Energia s.p.a. e Banca Farmafactoring s.p.a. – Causa n. 6134 / 2015 . Liquidazione a saldo fattura n. 25 del 11/10/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

Preso atto della relazione che il Dott Roberto Cappellani in ordine alle motivazioni che hanno portato al contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa, e la Società Enel Energia s.p.a. e Banca Farmactoring s.p.a. che qui di seguito si trascrive per completezza amministrativa:

La causa in oggetto trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Farmafactoring s.p.a contro la ex Camera di Commercio di Siracusa per un credito di euro 22.309,88 oltre interessi moratori le spese e i compensi notificato in data 13/11/2015.

Detto asserito credito, ceduto dalla Società di fornitura elettrica Enel alla Banca Farmafactoring s.p.a, si riferiva a forniture di energia elettrica in favore della Camera le cui bollette erano state oggetto di contestazione e dunque in via cautelare non erano state pagate.

Si deve tener presente che il contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa, Enel Energia s.p.a e Banca Farmafactoring s.p.a ha origine dalla richiesta di pagamento di alcune fatture per consumo di energia elettrica nella sede camerale di Siracusa, emesse da Enel Energia s.p.a nel periodo 14 febbraio 2013 – 2 gennaio 2014 che per mero errore di compilazione di un semplice modulo informativo da parte dell'ufficio camerale, il quale indicava erroneamente un fatturato che nei fatti non è mai esistito e che non poteva ne ora e ne mai essere coerente alla realtà.

Enel Energia s.p.a da una certa data in poi applicò alla Camera tariffe proprie del regime cosiddetto “maggior tutela o salvaguardia” (che in genere vanno applicate agli enti ospedalieri) invece di quelle, da tempo applicate, del regime denominato “mercato libero”, nonostante la tempestiva comunicazione camerale, più volte reiterata, tesa ad evidenziare l'involontario errore e a contestare l'applicazione di tariffe più alte, Enel Energia s.p.a continuava a fatturare nei confronti dell'ente camerale con il regime più costoso;

Avverso detto decreto ingiuntivo la ex Camera di Commercio di Siracusa ha proposto rituale opposizione chiamando in causa anche l'ENEL.

Tenuto presente il contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa, Enel Energia s.p.a e Banca Farmafactoring s.p.a in ordine alla richiesta di pagamento di alcune fatture per consumo di energia elettrica nella sede camerale di Siracusa, emesse da Enel Energia s.p.a nel periodo 14 febbraio 2013 – 2 gennaio 2014. Preso atto, in particolare, che l'Enel Energia s.p.a da una certa data in poi applicò alla Camera tariffe proprie del regime cosiddetto “maggior tutela o salvaguardia” invece di quelle, da tempo applicate, del regime denominato “mercato libero”;

Rilevato che nonostante la tempestiva comunicazione camerale, l'applicazione di tariffe più alte, Enel Energia s.p.a continuava a fatturare nei confronti dell'ente camerale con il regime più costoso;

Visto il decreto ingiuntivo datato 7 ottobre 2015, reso esecutivo il 6 novembre 2015 e notificato il 13 novembre 2015, con il quale Banca Farmafactoring s.p.a, alla quale nel frattempo Enel Energia s.p.a aveva ceduto i crediti maturati nei confronti della Camera di Commercio di Siracusa, chiedeva al Tribunale di Siracusa di ingiungere alla Camera di pagare alla banca la cifra di Euro 22.309,88;

Preso atto che il citato legale presentava in data 4.12.2015 al Tribunale di Siracusa atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale, dopo avere ricostruito la vicenda, rimarcando che il contratto di fornitura in regime di salvaguardia andava annullato per vizio del consenso a



causa di un mero errore nell'indicazione di un requisito di legge inesistente, chiedeva preliminarmente la chiamata in causa di Enel Energia s.p.a nonché di revocare, annullare o rendere privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo;

Rilevato che il citato decreto ingiuntivo, munito della formula della esecutività, è stato notificato alla Camera di Commercio in data 29 maggio 2018, data dalla quale decorrono i centoventi giorni per provvedere al pagamento di quanto ingiunto;

Preso atto che la causa in oggetto trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca contro la Camera per un credito di euro 22.309,88 oltre interessi moratori le spese e i compensi notificato in data 13/11/2015. Detto asserito credito, ceduto dall'Enel alla Banca, si riferiva a forniture di energia elettrica in favore della Camera le cui bollette non erano state pagate e contestate perché ritenute esose rispetto all'andamento ordinario atteso che l'Enel Energia s.p.a, da una certa data in poi applicò alla Camera tariffe proprie del regime cosiddetto "maggior tutela o salvaguardia" invece di quelle, da tempo applicate, del regime denominato "mercato libero";

Preso atto che avverso detto decreto ingiuntivo nel frattempo notificato la Camera ha proposto rituale opposizione chiamando in causa anche l'ENEL.

Preso atto che il Tribunale, con ordinanza del 30/4/2022 ha proposto alle parti in causa ex art.185 bis cpc una proposta conciliativa del seguente tenore: "Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, pone a carico di parte opponente (Camera di Commercio) il pagamento in favore di parte opposta (Banca) della complessiva somma di euro 12.000,00 a totale tacitazione di ogni pretesa presente e futura. Spese compensate." In tal senso il Tribunale ha assegnato alle parti processuali il termine fino al 30/06/2022 per comunicare l'accettazione o meno della proposta conciliazione con gli avvertimenti di legge in caso di mancata accettazione. (ordinanza già trasmessa in data 02 maggio 2022).

Preso atto che l'avv. Sebastiano D'Angelo, con specifica e mail datata 19.6.2018, premettendo che il Giudice aveva concesso, ai sensi dell'art. 648 del Codice di procedura civile., la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo in corso di causa, esprimeva il parere che la Camera provvedesse al pagamento nei termini, pertanto entro il 26 settembre 2018, in quanto Banca Farmafactoring s.p.a potrebbe procedere ad esecuzione forzata, anche mediante pignoramento di somme della Camera, fermo restando che " .. il pagamento avverrebbe con animo di rivalsa e con espressa riserva di ripetere le somme in caso di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.";

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare un possibile ulteriore danno alla Camera, accogliendo il parere espresso dall'avv. D'Angelo, legale di fiducia dell'Ente, di dare seguito al citato decreto ingiuntivo e di procedere al pagamento di quanto in esso richiesto, ferma restando la rivalsa in caso di accoglimento dell'opposizione al decreto;

Preso atto del decreto ingiuntivo del 7 ottobre 2015, reso esecutivo dal Tribunale di Siracusa e notificato alla Camera di Commercio in data 29 maggio 2018, con il quale si ingiunge all'ente di pagare, entro centoventi giorni dalla notifica, l'importo di Euro 22.309,88, oltre spese come da specifica nello stesso decreto, a favore di Banca Farmafactoring s.p.a, concernente delle somme conte-



nute in fatture emesse da Enel Energia s.p.a., cedente del vantato credito alla citata banca, di cui è in corso la causa avanti il Tribunale di Siracusa alla luce del parere dell'avv. Sebastiano D'Angelo e di autorizzare l'ufficio al pagamento di quanto sopra specificato, ferma restando la rivalsa ed espressa riserva di ripetere le somme in caso di accoglimento dell'opposizione, a suo tempo presentata, al predetto decreto ingiuntivo;

Preso atto che il Tribunale con ordinanza del 30/4/2022 ha proposto alle parti in causa ex art. 185 bis cpc una proposta conciliativa del seguente tenore: “ **Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, pone a carico di parte opponente (Camera Commercio) il pagamento in favore di parte opposta(Banca) della complessiva somma di euro 12.000,00 a totale tacitazione di ogni pretesa presente e futura. Spese compensate.**”

Preso atto che il Tribunale ha assegnato alle parti processuali il termine fino al 30/06/2022 per comunicare l'accettazione o meno della proposta conciliazione con gli avvertimenti di legge in caso di mancata accettazione. (ordinanza già trasmessa in data 02 maggio 2022).

Vista la deliberazione di Giunta n. 38 del 16 giugno 2022 avente per oggetto : *Determinazioni in ordine alla proposta conciliativa del Tribunale di Siracusa, giusta ordinanza del 30 aprile 2022 – contenzioso Camera di Commercio del Sud Est Sicilia / Banca Farmafactoring – Enel con la quale è stato deliberato*

...OMISSIS....

- *Di accettare la proposta formulata dal Tribunale di Siracusa giusta ordinanza del 30/4/2022 che sintetizza:*
- *Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, pone a carico di parte opponente (Camera Commercio) il pagamento in favore di parte opposta (Banca) della complessiva somma di euro 12.000,00 a totale tacitazione di ogni pretesa presente e futura. Spese compensate di tutte le parti processuali.*

Preso atto della nota mail del 12 ottobre 2022 con la quale l'Avv. D'Angelo trasmette in allegato il verbale della causa n. 6134/2015 che qui di seguito si intende trascritto e nel quale il Giudice si pronuncia definitivamente nella causa civile iscritta al citato numero di ruolo 6134/2015 dichiarando cessata la materia del contendere e revocando il decreto ingiuntivo n. 1359 / 2015 reso dal Tribunale di Siracusa in data 9/11/2015 nel procedimento R.G. 4690/2015 ;

Preso atto che in detto provvedimento giudiziario il Giudice compensa le spese;

Preso atto che con mandato di pagamento n. 263 del 21/04/2016 è stato corrisposto un primo acconto in favore dell'Avvocato D'Angelo un somma pari ad euro 2.176,11 oltre IVA

Vista la fattura n. 25 del 11 ottobre 2023 pari ad euro 4.633,28, ivi incluse la ritenuta del 20% la cassa previdenziale e le spese, presentata a saldo dall'Avvocato D'angelo;

Preso atto dell'esito favorevole del contenzioso che vede questo Ente nella posizione di dover ricevere a rimborso una somma indicata nell'atto di cui al verbale del Tribunale di Siracusa del 3/10/2022 sottoscritto dal Sign.re Giudice Dott. Gabriella Leonardi;

DETERMINA



Di liquidare all' Avvocato Sebastiano D'angelo la fattura a saldo definitivo n. 25 del 11 ottobre 2023 così articolata:

- *euro 3.100,00 quale saldo compenso causa civile n. 6134/2015 R.G. CCIAA vs Banca Factoring Tribunale di Siracusa;*
- *euro 700,00 quali spese generali;*

Al sopra citato compenso vanno calcolate le ritenute del 20% e la tassa previdenziale pari al 4%;

L'onere complessivo pari ad euro 4.633,28 si farà fronte con quanto previsto al conto di bilancio al cdc 325043 AA01 del bilancio in corso.

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti – Provvedimenti del Segretario Generale.

*Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli*